

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio GambaroPresidente (Relatore)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie di cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
- Avv. Franco Estrangeros.....Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 21.01.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

In seguito alla liquidazione delle competenze al 30.09.09 il ricorrente con nota del 20.10.09 ha inviato all'intermediario "formale contestazione" delle somme addebitate sull'estratto conto a titolo di "Corrispettivo Disponibilità Creditizia" per complessivi € 805,98 (€ 299,33 con valuta 1.07.09 e € 506,65 con valuta 4.08.09) specificando peraltro che è rimasta inevasa una richiesta di chiarimenti sulla questione in oggetto già inviata alla banca con fax dell'8.10.09.

Con successiva nota del 23.10.09 il ricorrente ha rinnovato la "contestazione formale dell'estratto conto" specificando che la contestazione riguardava i numeri su cui viene applicato il tasso dell'1% e conseguente commissione.

Nella richiesta all'ABF il ricorrente ha imputato all'intermediario la non corretta applicazione del CDC e chiesto il riaccredito delle somme addebitate per un ammontare di € 805,98.

Con ulteriore nota del 29.10.09 il ricorrente ha inviato alla banca e per conoscenza all'ABF una più chiara rappresentazione della contestazione presentata.

Da questa fonte in particolare si evince che: a) con fax del 16.04.09 il ricorrente richiedeva lo storno della Commissione di massimo scoperto per € 110,38 in quanto non dovuta come convenuto con il Direttore della Filiale; b) in data 13.05.09 con "comunicazione di variazione unilaterale" l'intermediario comunicava che il contratto di conto corrente veniva gravato di un nuovo onere commissionale - definito CDC - pari all'1% annuo liquidato



trimestralmente sulle somme dell'affidamento concesso; c) con fax del 27.05.09 il ricorrente ha chiesto la non applicazione del CDC sui conti a lui intestati; d) il ricorrente pertanto chiede formalmente la revoca delle due aperture di credito e progressiva riduzione della "linea di smobilizzo del SBF" fino al completo azzeramento della stessa alla data del 10.01.10.

Con lettera del 24.11.09 l'intermediario ha fornito al ricorrente chiarimenti in merito alla questione segnalata. In particolare ha dichiarato che: a) il CDC è stato inserito in sostituzione della Commissione di massimo scoperto ai sensi dell' art.2/bis della L.2/2009; b) la proposta di modifica unilaterale del contratto datata 13.05.09 inviata al ricorrente conteneva tutte le modalità di applicazione della Commissione e presentava esempi pratici di calcolo; c) peraltro – pur confermando la correttezza del CDC applicato - considerando che il conto corrente intestato al ricorrente non prevedeva la Commissione di massimo scoperto ha deciso per motivi commerciali di non applicare al contratto con decorrenza 1.10.09 il CDC e di riaccreditare con giusta valuta € 805,98 come contabilizzato al 30.09.09.

Con lettera del 27.11.09 indirizzata all'Arbitro Bancario e Finanziario l'intermediario ha comunicato la composizione della vertenza. Contestualmente l'intermediario, ritenendo cessata la materia del contendere chiede all'ABF una dichiarazione di estinzione del procedimento.

In data 27.11.09 il ricorrente - ritenendosi soddisfatto per l'accoglimento delle proprie richieste - ha rilasciato all'intermediario dichiarazione che "*è da intendersi ritirato il ricorso indirizzato all'Arbitro Bancario e Finanziario*" presentato in data 22.10.09.

Preso atto di quanto esposto nella parte narrativa il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto dal ricorrente e che in realtà la rinuncia consegue a tale esito, pertanto l'estinzione del procedimento deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO